



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Il Dirigente



ALLEGATO C

Convenzione per la "Gestione della Casa per l'Ambiente".

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2008, della delibera di Giunta n. 152 del 28/12/2017 e della determinazione dirigenziale ... del, esecutiva ai sensi di legge,

tra

l'Area "Servizi al Territorio di seguito denominato "**Comune**", avente sede a Casalecchio di Reno in Via dei Mille 9, C.F. n. .01135570370 rappresentato, ai fini del presente atto, dall'architetto Vittorio Emanuele Bianchi, che interviene in applicazione dell'art. 87 dello Statuto Comunale;

e

Le Associazioni:

...

di seguito denominate "**Associazioni**".

Richiamate le seguenti norme e disposizioni di legge e a valore di legge:

- la Legge n. 266/1991 "Legge-quadro sul volontariato";
- la Legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la Legge regionale n.12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.

Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37" e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione

sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10" e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 8/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale";
- il "Regolamento sul volontariato casalecchiese", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16/02/1995;
- il "Regolamento delle attività di associazionismo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 18/12/2000;
- il "Regolamento per l'utilizzo dell'Area polivalente sportiva e ricreativa del Parco Rodari", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 21/04/2004;
- il d.lgs 117 DEL 3/7/2017.

Richiamate inoltre:

- le LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA CASA PERL'AMBIENTE

1) Attività della Casa per l'Ambiente

La Casa per l'Ambiente di Casalecchio di Reno, sita in Via Panoramica 24, nell'edificio, un tempo adibito a residenza del custode della tenuta Sampieri-Talon, è istituita per lo svolgimento delle seguenti attività:

A) Attività di "Centro accoglienza e Punto informativo" al Parco della Chiusa:

- accoglienza dei frequentatori;
- informazione, distribuzione e consultazione di materiale relativo al Parco e alle iniziative a tematica ambientale programmate sul territorio comunale;
- informazione e sensibilizzazione in merito al regolamento comunale del Verde pubblico e privato e ai principi di tutela e rispetto del verde e dell'ambiente;
- Servizio di bagno pubblico;

B) attività di vigilanza ambientale:

- supporto alle attività di controllo e tutela del parco, già previste nella specifica convenzione con le GEV;
- attività di supporto e collaborazione prestata dalle altre associazioni;

C) attività di promozione ambientale:

- distribuzione e consultazione di materiale promozionale delle associazioni;
- divulgazione di informazioni inerenti tematiche ambientali di rilevanza generale, nazionale e internazionale;

D) iniziative di approfondimento e sensibilizzazione relativamente alle tematiche ambientali:

- Tutela del verde;
- Protezione degli animali;
- Sviluppo sostenibile;
- Consumo consapevole;
- Relazione uomo ambiente;
- Escursioni e visite guidate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il **Comune** e le **Associazioni** in merito alla gestione delle attività della "Casa per l'Ambiente", istituita presso l'edificio sito in via Panoramica 24, all'interno del Parco della Chiusa, in base alle "**Linee di indirizzo per la gestione delle attività della Casa per l'ambiente**" (di seguito denominate "Linee di indirizzo"), approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13/2008, allegate e parte sostanziale ed integrante della presente convenzione, mediante l'impiego di personale volontario per garantire lo svolgimento di tutte le attività previste all'art. 3).

Art. 2 - Principi generali d'esecuzione del rapporto convenzionale

1. Le parti s'impegnano a collaborare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore riuscita delle attività;
- conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dalle "**Linee di indirizzo per la gestione delle attività della Casa per l'Ambiente**", le parti opereranno nella scrupolosa osservanza della legge, dei regolamenti comunali e delle misure di conservazione del SIC-ZPS "Boschi di San Luca e Destra Reno".

Art. 3 - Attività e modalità di svolgimento

Le attività previste sono le seguenti:

A) Apertura al pubblico della Casa.

Le **Associazioni** si impegnano all'apertura settimanale della Casa per almeno tre giornate comprensive di almeno una giornata festiva, per 6 ore giornaliere con orari che potranno essere suddivisi in fasce orarie mattutine o pomeridiane.

Durante l'apertura saranno svolte le attività di cui al punto 1 delle “**Linee di indirizzo per la gestione delle attività della Casa per l'ambiente**” ovvero relative all'accoglienza dei visitatori, alla gestione delle informazioni relative al Parco, alle iniziative che si svolgono al suo interno e a quelle a tematica ambientale programmate sul territorio comunale, ai regolamenti e ai principi di tutela e rispetto del verde e dell'ambiente.

Le **Associazioni** dovranno inoltre predisporre un calendario semestrale che comprenda le giornate e gli orari con eventuali chiusure in occasione di periodi festivi o periodi invernali.

B) Apertura programmata della Casa. La casa sarà inoltre aperta durante le iniziative di promozione ed approfondimento organizzate o patrocinate dal Comune, per un numero massimo di 10 giornate annue, previo accordo e prenotazione da inoltrarsi alle Associazioni almeno un mese prima della data prevista iniziativa.

C) Utilizzo della Casa per riunioni associative. Le **Associazioni** potranno utilizzare spazi, arredi e attrezzature site al primo piano della Casa per riunioni, incontri e quanto di altro utile e inerente “la vita associativa”.

Nell'esercizio dei propri compiti, il personale volontario dovrà tenere un comportamento tale da:

- garantire le attività di cui al punto 1 nel rispetto degli orari comunicati al Comune;
- garantire la funzione di mediazione tra fruitori del Parco e Comune raccogliendo osservazioni, segnalazioni in merito alle esigenze manutentive e ad eventuali comportamenti non consoni ai Regolamenti vigenti;
- garantire una presenza visibile, amica e rassicurante, che dissuada e prevenga comportamenti illeciti o in ogni modo contrari alle regole del Regolamento del Verde che riguardano l'uso collettivo dei luoghi e delle misure di conservazione del SIC-ZPS “Boschi di San Luca e Destra Reno”.

D) Servizio igienico pubblico. E' inoltre impegno delle Associazioni l'apertura del bagno pubblico durante gli orari di apertura della “Casa”.

Al termine delle attività di cui ai punti A B e C il personale volontario dovrà assicurarsi di aver provveduto alla chiusura di finestre e scuri, delle luci, delle attrezzature, delle porte e all'inserimento dell'allarme, nonché a rigovernare e programmare il camino.

Art. 4 - Impegni delle Associazioni

Le **Associazioni** s'impegnano a:

- a) comunicare al **Comune** la/le persona incaricata/e della responsabilità operativa delle attività di propria competenza;
- b) mettere a disposizione il personale volontario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, nell'ambito del programma e del calendario concordato;
- c) utilizzare personale volontario che sia in possesso delle necessarie cognizioni occorrenti allo svolgimento delle attività richiamate all'art. 3;

d) svolgere le attività di propria competenza con continuità, sino allo scadere della presente convenzione, rispettando le scadenze definite per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste;

e) dare immediata comunicazione al **Comune** di eventuali interruzioni o variazioni che, per cause indipendenti dalla propria volontà o per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

f) indossare, durante l'esercizio delle attività, i segni identificativi dell'associazione di appartenenza e il tesserino di riconoscimento fornito dal **Comune**;

h) adibire i locali esclusivamente per le finalità previste e custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e servirsene esclusivamente per gli usi che gli sono consentiti, nonché utilizzare, con la dovuta cura e diligenza, gli arredi, il materiale e le attrezzature fornite dal **Comune**, impegnandosi a restituirli al momento della scadenza della presente convenzione;

i) verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione da parte dei propri associati;

j) progettare, organizzare e realizzare e ospitare progetti, iniziative e manifestazioni con lo scopo di valorizzare la Casa e il Parco o promuovere attività relative alla vita associativa. A tal fine le associazioni dovranno predisporre un programma annuale generale delle attività e delle iniziative, che dovrà essere concordato con il Comune nell'ambito della programmazione generale della attività del Parco;

k) gestire l'organizzazione delle attività della Casa e la relativa comunicazione anche attraverso i propri canali informativi;

l) rispettare le scadenze definite per la programmazione e rendicontazione delle attività in base a quanto previsto dalle "**Linee di indirizzo per la gestione delle attività della Casa**" (punto 6);

m) a segnalare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla Casa e ad effettuare, in casi del tutto eccezionali in cui il Comune non potesse intervenire nei tempi idonei, piccoli e urgenti interventi di manutenzione ordinaria, se autorizzati dal Comune medesimo;

n) a fornire al Comune eventuali segnalazioni provenienti dai frequentatori del Parco.

Art. 5 - Impegni del Comune

1. Il **Comune** s'impegna a:

a) fornire materiale atto allo svolgimento delle attività previste nonché adeguata scorta DI pellets per la stufa;

b) garantire la pulizia del bagno pubblico, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;

c) garantire il pagamento delle utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica;

d) realizzare, anche su proposta delle **Associazioni**, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste, in coerenza con le attività e nell'interesse della cittadinanza;

e) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sui contenuti e le finalità delle attività svolte dalle **Associazioni** nell'ambito

della collaborazione con il **Comune** e, delle proprie attività associative;

f) fornire alle **Associazioni** tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, anche mediante il coinvolgimento d'altri Settori e Servizi interni ed esterni al **Comune**;

g) organizzare all'occorrenza specifici incontri, con tutti i soggetti coinvolti nelle attività, al fine di evidenziare le problematiche emerse e programmare gli interventi necessari per la loro soluzione;

h) organizzare eventuali incontri o iniziative informative/formazione a favore dei soli volontari delle associazioni;

i) comunicare alle **Associazioni** il nominativo del referente del **Comune**.

2. Il **Comune** si riserva di effettuare le opportune verifiche sul puntuale rispetto della presente convenzione da parte delle **Associazioni** e dei singoli volontari coinvolti nell'attività.

Art. 6 - Copertura assicurativa

1. Le **Associazioni** garantiscono che il personale volontario inserito nelle attività è coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi, con polizza stipulata con compagnia assicurativa di sicura affidabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 266/1991 quindi sollevano il **Comune** da ogni responsabilità per fatto proprio e dei propri associati, riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. Il **Comune** provvede ad assicurare i locali e i materiali e le attrezzature di proprietà comunale contenuti nella Casa. Sono esclusi dall'assicurazione i materiali di proprietà delle associazioni acquistati autonomamente per i quali le associazioni potranno stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 7 - Oneri finanziari

Il **Comune** s'impegna a corrispondere alle **Associazioni** un contributo annuo, fino ad un importo massimo pari ad €. 2.000,00, per il rimborso delle spese sostenute dal personale volontario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, e più specificatamente:

- per le spese di ordinaria gestione e piccola e urgente manutenzione ordinaria dei locali qualora necessaria;
- per le spese generali (a titolo esemplificativo: spese ordinarie d'ufficio);
- per sostenere progetti ed iniziative organizzate dalle associazioni in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in assenza di contributi specifici, riconoscendo le relative spese sostenute dalle associazioni per promozione, organizzazione e realizzazione.

Le spese dovranno essere adeguatamente rendicontate e documentate.

La documentazione giustificativa delle spese sarà a disposizione del **Comune**, per eventuali verifiche, presso le sedi delle **Associazioni**. Il rimborso sarà erogato sulla base di note regolari agli effetti contabili e fiscali, presentate dalle **Associazioni**. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

Eventuali spese che, per forza di cose, non potessero essere documentate, saranno rimborsate previa presentazione di dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell'associazione. L'importo di dette spese dovrà essere comunque marginale rispetto all'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Art. 8 - Consegna dei locali

Al termine del rapporto convenzionale le **Associazioni** dovranno restituire il tutto in buone condizioni così come era stato consegnato come da inventario, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e fatte salve altresì gli interventi di adeguamento concordati.

Qualsiasi danno, derivante da causa imputabile a negligenza delle **Associazioni**, sia arrecato a persone o a cose verrà risarcito direttamente dalle stesse con esonero, nel caso di danni a terzi, del Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 9 - Durata della Convenzione e cause di sua anticipata risoluzione

1. La presente Convenzione ha la durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per analogo periodo con atto espresso.

2. Il **Comune** può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte delle **Associazioni** degli impegni previsti nei precedenti articoli, o in caso di pubblico interesse prevalente, senza oneri a proprio carico, se non quelli già sostenuti dalle **Associazioni**.

Analoga facoltà può essere esercitata dalle **Associazioni**, mediante comunicazione scritta da inviare al **Comune**.

Nel caso in cui receda una singola Associazione, la Convenzione sarà revisionata e comunque le Associazioni non recedenti non avranno alcun impegno o onere aggiuntivo a quanto precedentemente previsto.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza

Ciascuna Associazione è nominata ex D.Lgs 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti tutti i fruitori del servizio nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con particolare riferimento al trattamento di informazioni e dati personali e sensibili riguardanti i cittadini.

Ogni Associazione è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Il Comune potrà impartire, qua/ora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità delle Associazioni, tenute a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la loro diretta ed esclusiva responsabilità.

Le Associazioni devono comunicare, prima dell'inizio dello svolgimento delle attività, il nominativo dei responsabili del trattamento dei dati designati.

Art. 11 – Rinvio e Controversie

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Bologna.

Art. 12 - Esenzione imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è redatta in esenzione di imposta di bollo ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato" e sarà registrata in caso d'uso presso l'Ufficio del Registro (Atti Privati) in esenzione di imposta di registro e di imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto il ...